

2^ Integrazione alla Relazione giurata ex art. 160, 2° comma e art. 182 - ter, 1° comma,l.f.<sup>1</sup>

Il sottoscritto **Dott. Paolo Longoni**, nato a Parma il 25 ottobre 1955, titolare di studio professionale in Napoli, via Carlo Poerio, 9, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, sezione A, con il n. 557 ed anzianità dal 3 giugno 1982, Revisore Legale iscritto al Registro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il n. 32896 come da D.M. 12.4.1995, è stato incaricato dalla Società "**ALMA S.p.A. - Agenzia per il Lavoro**", con sede legale in Roma alla via Giuseppe Palumbo, 12 e sede operativa in Napoli, via Nuova Poggioreale, 152, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese n. 01429440934 (di seguito anche "**Società**" ovvero "**Debitore**") di redigere la Relazione di cui all'art. 160, 2° comma, l.f. (di seguito anche "**Relazione**") nell'ambito della proposta per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo (di seguito anche "**Domanda**", "**Piano**" o "**Proposta**") formulata dalla stessa Società con ricorso presentato ai sensi dell'art. 160, 6° comma, l.f. in data 24 aprile 2019, in virtù della quale è stata aperta la procedura rubricata con il n. 8/2019, Giudice Delegato dott. Edmondo Cacace.

Una prima relazione di attestazione è stata depositata in data 21 novembre 2019; successivamente, in data 13 marzo 2020 è stata depositata una relazione integrativa a seguito di modifiche al Piano analiticamente dettagliate nella stessa relazione integrativa, cui si rinvia per ogni migliore approfondimento.

Nella stessa relazione, alla pagina 11, il sottoscritto testualmente riportava:

---

<sup>1</sup> La relazione integra per le sole parti oggetto di modifica del Piano Concordatario quanto già attestato nella originaria relazione depositata il 21.11.2019 e nella Integrazione depositata in data 13 marzo 2020 ferme tutte le altre considerazioni, valutazioni ed attestazioni contenute nelle citate relazioni.

*“ Assume invece rilevanza quanto previsto all’art. 13 del già citato contratto di affitto di ramo d’azienda: mentre nella formulazione originaria del Piano era previsto che soltanto in caso di omologa del concordato affluissero in favore dei creditori le somme derivanti dall’affitto di ramo di azienda e dall’aumento di capitale (o acquisto di azienda), secondo quanto risultante dalla nuova pattuizione e dall’impegno assunto da Promec le somme del canone di affitto di azienda perverranno ai creditori anche in caso di dichiarazione di fallimento della debitrice, mentre in caso di fallimento non verrebbe eseguito l’aumento di capitale ed alla procedura concorsuale resterebbe la possibilità di cedere l’azienda.*

*Non semplice si presenta la valutazione del ramo di azienda in caso di fallimento: ma è assai verosimile ritenere che da esso non sarà semplice ricavare un valore pari a quanto garantito con l’aumento di capitale, e ciò in virtù della ovvia circostanza che l’azienda fallita, priva dei requisiti di iscrizione all’Anpal e dell’autorizzazione, nonché monca dell’impianto fideiussorio obbligatorio, resterebbe svuotata di valore.”*

Con lettera avente ad oggetto “Impegno al sostegno della procedura concordataria”, la società Promec Work S.p.A. ha ulteriormente dichiarato:

*“Gentili Signori,*

*ci riferiamo all’impegno da noi assunto tramite i nostri legali per l’acquisto dell’azienda di Vostra proprietà dall’eventuale (non creduta) procedura fallimentare, impegno che confermiamo.*

*Ovviamente il prezzo rimane quello già indicato di Euro 4.548.689,14 ed il perimetro aziendale ricomprenderà beni mobili ed attrezzature strumentali nonché l’organizzazione aziendale (subentro nei contratti in essere anche con i lavoratori e portafogli lavori).*

*Resteranno esclusi, come d’uso in situazioni di questo tipo, debiti e crediti di qualsivoglia tipo.”*

La dichiarazione in questione sembrerebbe smentire la possibile perdita di valore di cui alla considerazione riportata nella (prima) integrazione alla relazione di attestazione, pagina 11, sopra riportata, nel caso della dichiarazione di fallimento; ma è certamente il caso di mettere in evidenza che la dichiarazione stessa non pare, allo stato, assistita da nessuna garanzia (reale, fideiussoria, monetaria), che possa supportarne la concreta realizzabilità.

E restano in ogni caso invariate le principali differenze di valore a vantaggio dell'ipotesi concordataria scaturenti dall'afflusso di finanza esterna, già dettagliate nella relazione di attestazione e nella prima integrazione.

Le considerazioni svolte sono dunque confermate rispetto all'attestazione resa nella Relazione del 21.11.2020, e nella integrazione del 13.3.2020, nel senso che segue:

Lo scrivente professionista, sulla base delle informazioni a disposizione e delle valutazioni svolte alla luce del Piano Concordatario presentato dalla Società Alma - Agenzia per il Lavoro S.p.A. contenente le integrazioni descritte nel corpo della presente relazione

#### **ATTESTA**

che i creditori privilegiati, compresi i crediti derivanti da tributi erariali e da contributi previdenziali, di cui la proposta prevede la soddisfazione non integrale, godono nell'ipotesi concordataria di una soddisfazione non inferiore, anzi significativamente maggiore, rispetto a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni assistiti dalle rispettive cause di

prelazione, in conseguenza dell'incapienza del patrimonio realizzabile in ipotesi di liquidazione concorsuale dei beni.

Napoli, 7 maggio 2020

Dott. Paolo Longoni  
*Paolo Longoni*